

R.E. 81/2017

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE



Vista l'istanza di sospensione depositata dal creditore procedente;

visto l'art. 624 bis c.p.c.

sospende

la procedura esecutiva fino al 15/12/2022.

Ricorda che la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire entro dieci giorni dalla scadenza del termine di sospensione.

Si comunichi al debitore ed al Delegato.

Cagliari, 15/06/2022

Il Giudice

Dott. Stefano Greco

